

CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE (CLUPS)
CLASSI L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4

CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO
del CdS in OSTETRICIA C sede di Viterbo

TRA

La Facoltà di Medicina e Odontoiatria
"SAPIENZA" UNIVERSITÀ DI ROMA

Viale Regina Elena n. 324 - C.F. 80209930587, legalmente rappresentata dal Preside, Prof. Domenico Alvaro nato a Siderno (RC) il 25/09/1957, domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Roma "Sapienza" – Piazzale Aldo Moro n. 5

E

La ASL di Rieti

C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Commissario Straordinario, Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42;

Premesse

Vista la Legge 19 novembre 1990 n.341 *"Riforma degli ordinamenti didattici universitari"*;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* ed in particolare art.6 comma 3 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 24 settembre 1997 *"Requisiti di idoneità delle strutture per i DU dell'Area medica" e successive modificazioni*;

Visto il Decreto 22 ottobre 2004 n.270 *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509"*;

Visto il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 *"Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie"*;

Visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 “*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento*”

Viste le linee di indirizzo *Principi standard del tirocinio professionale nei corsi di laurea delle professioni sanitarie* approvate nel settembre 2010 in seno alla Conferenza permanente delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;

Visto il *Regolamento dei Corsi di Studio di primo livello delle professioni sanitarie per le cariche istituzionali* Facoltà di Medicina e Odontoiatria e Facoltà di Farmacia e Medicina, aggiornato ed approvato dalle rispettive Giunte di Facoltà il 14/04/2021 e il 15/04/2021;

Visto il *Regolamento Didattico dei corsi di Laurea di primo livello delle professioni sanitarie* Facoltà di Medicina e Odontoiatria e Facoltà di Farmacia e Medicina, aggiornato ed approvato dalle rispettive Giunte di Facoltà il 14/04/2021 e il 15/04/2021;

Visto il *Protocollo d'Intesa Sapienza Università di Roma e Regione Lazio* pubblicato su BURL n. 49 del 21/06/2016

Considerato che i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali e che la formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli IRCCS ovvero presso altre strutture del SSN e istituzioni private accreditate;

che l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutor clinici referenti ed è coordinata dal Direttore Didattico appartenente allo specifico profilo professionale del CdS;

che l'ASL Rieti si è dichiarata/o disponibile ad accogliere gli studenti per i tirocini professionalizzanti che saranno effettuati presso l'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti e presso le strutture dell'area Materno Infantile della ASL di Rieti, sotto la diretta supervisione dei tutor in servizio presso le strutture medesime;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Il tirocinio professionalizzante si configura come completamento del percorso formativo e non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro.

Art. 3

L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti iscritti al CdS in Ostetricia C sede di Viterbo per lo svolgimento del tirocinio professionale.

La Struttura ospitante favorirà l'esperienza di tirocinio professionale attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti,

dell'assetto organizzativo e dei processi clinico assistenziali secondo, ove presente, il Regolamento di Tirocinio del CdS.

Il numero dei tirocinanti accolti, la durata dei tirocini e le modalità di svolgimento saranno stabiliti in accordo tra le parti sulla base degli Ordinamenti Didattici e, ove presente, sulla base del progetto formativo e di orientamento dello studente.

Per ogni tirocinante verrà individuato un referente tutor clinico, di norma del medesimo profilo professionale del CdS, incaricato di seguire il tirocinante e di attestare per conto della Struttura ospitante le attività svolte.

Il tutor clinico del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali e pedagogiche adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi specifici del tirocinio.

Gli obiettivi formativi, il programma di tirocinio e la metodologia per la loro definizione verranno concordati tra il Direttore Didattico del CdS e il Tutor clinico referente della struttura ospitante in conformità con quanto deliberato in sede di Consiglio di Corso di Studi.

Il tutor clinico referente, a conclusione del periodo di tirocinio professionalizzante, provvederà a consegnare al Direttore Didattico del CdS il foglio delle presenze e la scheda di valutazione delle attività di tirocinio debitamente compilati e attestanti le competenze acquisite da parte dello studente.

Al tutor clinico referente della Struttura ospitante sarà riconosciuta dal Direttore Didattico del CdS l'attività di tutorato clinico valida per l'assegnazione dei crediti formativi (determina CNFC 17 luglio 2013).

Art. 4

I tirocinanti, studenti iscritti ai CLUPS CLASSI L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4 della Sapienza Università di Roma, risultano coperti da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del tirocinio stesso, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Art. 5

Le parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 6

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 7

La presente convenzione, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, avrà la durata di tre anni, salvo disdetta di una delle due parti da comunicare con RR almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 8

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo la parti indicano esclusivamente il Foro di Roma quale Foro competente per la risoluzione di qualsiasi controversia.

Art. 9

Il presente accordo redatto e sottoscritto in forma digitale è soggetto a registrazione a cura di chi ne avesse eventualmente interesse. Ogni modifica al presente atto dovrà avvenire esclusivamente mediante atto aggiuntivo preventivamente sottoposto all'esame degli organi deliberanti delle parti contraenti.

Il Commissario Straordinario della ASL di Rieti

Dott. Mauro Maccari

Il Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria

Prof. Domenico Alvaro